



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 48

DEL 22 gennaio 2020

Oggetto: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Calabresi S.r.l. e Comune di Monte Porzio Catone – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da svolgersi sul territorio comunale di Monte Porzio Catone di durata di quattro anni - Importo a base di gara: euro 350.356,80 – S.A. Comune di Monte Porzio Catone

PREC 223/19/S

Verifica di congruità dell'offerta

Con riferimento alla legittimità della verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 50/2016, l'Autorità può formulare un parere entro i limiti ammessi rispetto alla valutazione tecnico-discrezionale di anomalia compiuta dalla commissione di gara, non potendosi sostituire alla stessa nello svolgimento della valutazione, in linea con le indicazioni espresse sul sindacato giurisdizionale dalla giurisprudenza amministrativa.

Ai fini di una valutazione favorevole al giudizio di non anomalia, è sufficiente una motivazione che appaia non irragionevole e che dia conto del sub-procedimento svolto e dei chiarimenti offerti dalla società aggiudicataria, laddove non emergano elementi che possano far ritenere illogico o irragionevole il percorso argomentativo svolto dalla commissione di gara come si evince dai verbali.

Art. 97, commi 4 e 5, d.lgs. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza di precontenzioso prot. n. 97547 del 04.12.2019, presentata dalla società Calabresi S.r.l. nell'ambito della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale da svolgersi sul territorio comunale di Monte Porzio Catone e aggiudicata alla società Schiaffini Travel S.p.A.;

CONSIDERATO che, con la richiesta di parere, la Calabresi S.r.l., gestore uscente del servizio e classificatasi seconda in graduatoria, contesta l'aggiudicazione disposta dall'amministrazione aggiudicatrice con determina n. 375 dell'8.11.2019 e conseguente comunicazione *ex art.* 76, commi 2 bis e 5 lett. a), d.lgs. n. 50/2016, sostenendo l'illegittimità della procedura in quanto il prezzo messo a gara non sarebbe stato congruo rispetto al servizio richiesto e, a sostegno del motivo di illegittimità contestato, allega uno schema delle spese da essa sostenute e da sostenere; quindi evidenzia che il prezzo sarebbe anche difforme da quanto previsto dalla Regione Lazio come prezzo per il servizio di trasporto pubblico locale, quest'ultima avendo stabilito un prezzo pari a € 1,89/km, cd "tariffa regionale", mentre il Comune di Monte Porzio Catone avrebbe stabilito la base d'asta indicando un prezzo di € 1,553/km per km



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

56.400/anno; sotto un altro profilo, la società contesta la verifica di congruità dell'offerta dell'aggiudicatario Schiaffini Travel S.p.A., compiuta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016, ritenendo non plausibili le spiegazioni e argomentazioni suppletive rimesse alla stazione appaltante;

VISTA la nota prot. n. 100422 del 13/12/2019, con la quale il Comune di Monte Porzio Catone ha aderito all'istanza di parere di precontenzioso, sostenendo la legittimità delle valutazioni compiute e delle decisioni assunte in sede di gara;

VISTO l'avvio dell'istruttoria notificato alle parti interessate con nota prot. n. 102118 del 19/12/2019;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi dalle parti interessate;

RITENUTA inammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento di precontenzioso, la censura che afferisce alla base d'asta, essendo decorso il termine di impugnazione in sede giurisdizionale della *lex specialis* di gara, in quanto la clausola contestata concernente la non congruità del prezzo posto a base di gara rispetto al servizio richiesto appare rientrare tra le clausole immediatamente escludenti che rendono «il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente» e suscettibili di immediata impugnativa giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293; Cons. Stato, AP, n. 4/2018);

VISTA la censura concernente l'addotta illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta contestata dalla società Calabresi S.r.l.;

CONSIDERATO che alla gara partecipavano esclusivamente le due società e l'affidamento era previsto con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, cosicché l'amministrazione procedeva ad avviare il sub-procedimento di verifica ex art. 97, comma 6, d.lgs. 50/2016, senza esservi obbligata;

CONSIDERATO che, in riscontro alle richieste dell'amministrazione, con una prima nota del 01.10.2019, la Schiaffini Travel S.p.A. trasmetteva chiarimenti in ordine alla tassa di proprietà, alle assicurazioni dei mezzi, all'ammortamento, al personale, al costo del carburante, alla manutenzione, ai costi per la sicurezza e alle spese generali, con specificazione della voce in materia di ricavi derivanti dalla gestione della commessa; quindi, con una successiva nota del 24.10.2019, la società forniva ulteriore riscontro ad altra richiesta integrativa dell'amministrazione in ordine alle modalità di calcolo del costo della manodopera, della manutenzione, del personale da impiegare, dell'ammortamento e delle ulteriori spese generali, del premio assicurativo e delle specifiche riguardanti l'incremento chilometrico offerto;

VISTO il verbale n. 4 relativo alla seduta riservata del 04.11.2019 da cui si evince la motivazione del giudizio di congruità della commissione che, dopo aver richiamato la corrispondenza intercorsa, a sostegno del giudizio ha osservato: «il concorrente evidenzia, quale principale punto di forza, l'economia complessiva del processo di esecuzione del servizio dettata dalla circostanza che lo stesso gestisce diversi servizi di trasporto in Comuni limitrofi, avendo quindi disponibilità di figure professionali qualificate e di mezzi già dislocati sul territorio con conseguente abbattimento dei costi. La Società presenta un'elencazione analitica dei prezzi che, esaminati e rapportati alle voci di cui all'offerta tecnica e al capitolato d'appalto, giustifica il prezzo di aggiudicazione. Si ritiene che le spiegazioni dell'offerta, per



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

come implementate in sede di precisazioni, risultano quindi essere esaustive e sufficienti e consentono di effettuare una valutazione in termini di congruità nonché di escludere le ipotesi dettagliate al comma 5 dell'art. 97, D.Lgs. 50/16, comportando che l'offerta della prima graduata, possa essere ritenuta assolutamente attendibile nella relativa complessiva valutazione»;

RITENUTO che, con riferimento alla legittimità della verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, d.lgs. 50/2016, l'Autorità può formulare un parere entro i limiti ammessi rispetto alla valutazione tecnico-discrezionale di anomalia compiuta dalla commissione di gara, non potendosi sostituire alla stessa nello svolgimento della valutazione, in linea con le indicazioni espresse sul sindacato giurisdizionale dalla giurisprudenza amministrativa (recentemente, tra le altre: Cons. Stato, V, sent. 3879/2019 che richiama *inter multis*, Cons. Stato, V, n. 6689/2018; n. 2953/2018; n. 5047/2018; n. 2552/2012; Cons. Stato, III, n. 5444/2018);

CONSIDERATO che, ai fini del giudizio favorevole di non anomalia, è sufficiente anche «una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni rese dall'impresa offerente essendo l'amministrazione tenuta a un obbligo di puntuale motivazione solo in caso di manifestazione di un giudizio negativo» (Cons. Stato, III, 18 dicembre 2018, n. 7129);

RITENUTO che, sulla base della documentazione esaminata, il giudizio finale espresso dalla commissione di gara non appare irragionevolmente motivato, avendo essa dato conto dei chiarimenti offerti dalla società classificata prima in graduatoria, anche in riscontro alla seconda richiesta dell'amministrazione, e che, pertanto, non emergono agli atti elementi che possano far ritenere illogico o irragionevole il giudizio compiuto dalla commissione;

Sulla base di quanto sopra ritenuto e considerato,

Il Consiglio

Ritiene, pertanto, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la censura sollevata dalla Calabresi S.r.l. in ordine alla illegittimità del prezzo posto a base di gara sia inammissibile ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento di precontenzioso, in quanto tesa a contestare un atto già divenuto inoppugnabile al tempo della presentazione della richiesta di parere;
- il giudizio favorevole in ordine alla verifica di congruità dell'offerta sia stato ragionevolmente svolto e motivato, tenuto conto del relativo sub-procedimento, e come tale non censurabile;

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 gennaio 2020
Il Segretario Rosetta Greco